

STATUTO

PRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA SALVATORE
TOMASELLI 43

Numero REA: CT - 331527

Codice fiscale: 04939860872

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	all "A"
Art. 1	Area M.
E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata avente la denominazione "PRO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."	78857
La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo ed i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art.45 della Costituzione.	
Art. 2	
La società ha sede in Catania.	
La società potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, uffici, succursali, in ogni altro comune del territorio nazionale.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
Art. 3	
La società ha durata sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.	
OGGETTO	
Art. 4	

	L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:	
	1 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. "a", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari ed educativi di cui al successivo articolo 2.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il	

	presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente	
	emanati ai sensi dell'art. 3.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	2 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa sociale ha come oggetto diretto e/o in appalto	
	o convenzione con Enti pubblici e Privati in genere, le	
	attività sancite dalla Costituzione Italiana di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi	
	finalizzati in via prioritaria, ma non esclusiva, a fornire	
	risposte ai bisogni di soggetti con disagio psichico,	
	disabili mentali, dimessi da ex ospedali psichiatrici,	
	inabili o disabili da patologie cronico-degenerative, persone	
	anziane autosufficienti e non, minori, immigrati, soggetti	
	con disturbi di dipendenze in genere (disturbi alimentari,	
	dipendenze da alcool o da sostanze stupefacenti, dipendenze	
	da internet e da gioco d'azzardo), donne e bambini vittima	
	di violenza, mediante strutture e servizi rivolti alla loro	
	riabilitazione e risocializzazione.	
	Con riferimento a questi obiettivi, e in coerenza con la	
	natura prettamente relazionale delle prestazioni	
	socioassistenziali e socio-sanitarie, la cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per	
	conto terzi, servizi e strutture sociali, quali, a titolo	

	esemplificativo e non tassativo:	
	• comunità alloggio per disabili mentali, soggetti con	
	disagio psichico e sociale e/o dimessi da ex O.P., anziani,	
	minori, immigrati, soggetti con disturbi di dipendenze in	
	genere (disturbi alimentari, dipende da alcool o da sostanze	
	stupefacenti, dipendenze da internato da gioco d'azzardo),	
	donne e bambini vittima di violenza ;	
	• comunità terapeutiche assistite (CTA), comunità	
	terapeutico-riabilitative, centri diurni e residenziali (case	
	famiglia, case albergo) di accoglienza e socializzazione per	
	minori, disabili (mentali, e/o fisici), anziani, immigrati,	
	soggetti con disturbi di dipendenze in genere, donne e	
	bambini vittima di violenza;	
	• case di riposo, case protette e comunità alloggio per	
	anziani autosufficienti e non;	
	• servizi e centri di integrazione psico-sociale per disabili	
	mentali, soggetti con disagio psichico e sociale e/o dimessi	
	da ex O.P., anziani, minori, immigrati, soggetti con disturbi	
	di dipendenze in genere (disturbi alimentari, dipendenze da	
	alcool o da sostanze stupefacenti, dipendenze da internet e	
	da gioco d'azzardo), donne e bambini vittima di violenza;	
	• programmi di reinserimento in attività socialmente utili	
	per i soggetti disabili mentali e/o fisici, soggetti con	
	disagio psichico e sociale e/o dimessi da ex O.P., anziani,	
	minori, immigrati, soggetti con disturbi di dipendenze in	

	genere (disturbi alimentari, dipende da alcool o da sostanze	
	stupefacenti, dipendenze da internet e da gioco d'azzardo);	
	• attività di assistenza integrata socio-sanitaria e sociale	
	per persone anziane, inabili affetti da incapacità di	
	provvedere da sé, interamente o parzialmente, alle normali	
	necessità della vita individuale e sociale, determinata da	
	una deficienza, congenita o acquisita, fisica o psichica, e	
	da una conseguente incapacità a livello della persona, avente	
	conseguenze individuali, familiari e sociali sia a carattere	
	domiciliare, oppure realizzate entro centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	• centri diurni ed altre strutture finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale (soggiorni vacanze, soggiorni climatici, escursioni	
	socio-educative, ecc.);	
	• prestazioni socio-sanitarie integrate, non erogabili in	
	ambito ambulatoriale o domiciliare per situazioni che non	
	richiedono il ricovero ospedaliero:	
	o presidi di tutela della salute mentale:	
	o centro diurno psichiatrico;	
	o assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili,	
	servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili	
	svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro	

	domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da	
	organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi	
	di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da	
	specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad	
	anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane	
	per anziani e adulti disabili;	
	o struttura residenziale psichiatrica;	
	o strutture di riabilitazione e strutture educativo -	
	assistenziali per i tossicodipendenti;	
	o residenze sanitarie assistite (RSA);	
	o comunità terapeutiche a ciclo diurno e continuativo per	
	disagi neuropsichici;	
	o attività di consultorio per adolescenti e genitori,	
	disabili psichici, soggetti con disagio psichico e sociale	
	e/o dimessi da ex O.P., anziani, minori, immigrati, soggetti	
	con disturbi di dipendenze in genere (disturbi alimentari,	
	dipende da alcool o da sostanze stupefacenti, dipendenze da	
	internet e da gioco d'azzardo), donne vittime di violenza, e	
	caregiver;	
	o trattamento psicologico, psicoterapeutico, psichiatrico ed	
	educativo integrato per soggetti sottoposti a procedimento	
	penale;	
	o bambini, adolescenti e genitori con disturbi dell'infanzia	
	e dell'adolescenza: anziani, minori, immigrati, soggetti con	
	disturbi di dipendenze in genere (disturbi alimentari,	

	dipendenze da alcool o da sostanze stupefacenti, dipendenze	
	da internet e da gioco d'azzardo), donne vittima di violenza	
	e caregever;	
	o attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui si opera, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all' attenzione e all' accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	o Fornire l'assistenza domiciliare e tutti gli altri servizi	
	aperti come i soggiorni climatici e marini, montani e termali	
	a favore di minori, inabili e anziani, affetti da incapacità	
	di provvedere da sé, interamente o parzialmente, alle normali	
	necessità della vita individuale e sociale, determinata da	
	una deficienza, congenita o acquisita, fisica o psichica, e	
	da una	
	conseguente incapacità a livello della persona, aventi	
	conseguenze individuali, familiari e sociali; al fine di	
	garantire agli stessi quei servizi che permettono loro di	
	vivere comodamente a casa propria come: pulizia ordinaria e	
	straordinaria e governo della casa, forniture di genere in	
	natura, preparazione pasti caldi, lavaggio biancheria,	
	commissioni per la casa, assistenza infermieristica, prelievi	
	per le analisi cliniche, aiuto per l'igiene della persona,	
	aiuto espletamento di pratiche varie con eventuale	
	accompagnamento per chi ha problemi di deambulazione presso	
	uffici per il disbrigo pratiche, assistenza morale per	

9 di 36

	affermazione dei loro diritti; nonché la sperimentazione e la	
	ricerca di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche	
	con l'utilizzo dei mezzi informatici;	
	• servizi e strutture che, secondo l'evoluzione della	
	politica sociale, possono favorire la permanenza del soggetto	
	svantaggiato nel proprio ambiente di vita familiare e	
	sociale, creando ove possibile un'alternativa al ricovero in	
	istituto;	
	• stipulare convenzioni con Enti Pubblici (Stato, Regione a	
	statuto ordinario e/o speciale, Province anche autonome,	
	Comuni, Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende	
	Municipalizzate, ecc.) nonché con Enti Privati e Morali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per cui per l'esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	3 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	

Comitati tecnici se verranno costituiti.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

CAPITALE E TRASFERIMENTO QUOTE

Art. 5

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 250,00 ciascuna.

Art. 6

Il numero dei soci è non inferiore al minimo, nè superiore al massimo, stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che siano in grado di operare nei succitati settori di svolgimento delle attività sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa se in alcun modo concorrenziali.

E' consentita la ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società e nella misura massima prevista dalla legge.

Possono essere ammessi nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, detti soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero

	totale dei soci cooperatori ed al termine di un periodo	
	comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso	
	a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i finanziatori	
	laddove la cooperativa emetta strumenti finanziari con	
	diritto di voto.	
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di	
	diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette	
	categorie di possessori di strumenti finanziari, nella	
	ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si	
	estendono alle riserve indivisibili a norma di legge.	
	Ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari non	
	può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentanti	
	in ciascuna assemblea generale.	
	In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari	
	eventualmente emessi ed offerti ai soci cooperatori non potrà	
	essere superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi ai sensi della lett.b) dell'art.2514	
	C.C.	
	Art. 7	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	

	all'organo amministrativo specificando: a) cognome, nome,	
	lugo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b)	
	l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si	
	propone di sottoscrivere.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.8	

	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessazione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata	
	indicando il nominativo dello aspirante all'acquisto.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazine e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Le quote sociali di valore nominale superiore al massimo	
	previsto per atti statutari non possono essere divise per	
	atto tra vivi; pertanto un socio non può trasferire una parte	
	della propria quota di partecipazione, salvo autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art.9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli effetti del recesso sono regolati dal codice civile.

Art.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli amministratori essere escluso il socio:

- 1) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte degli amministratori;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dagli artt.2286 c.c. e 2288, 1° comma, c.c.;
- 5) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- 6) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli

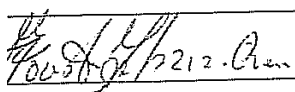
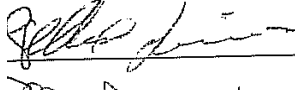
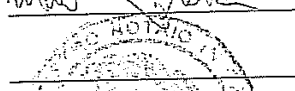
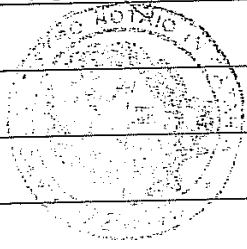
	organi sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazione	
	da parte degli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Art.11	
	Decesso del socio	
	In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge.	
	Tuttavia, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società potranno subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto.	
	Art.12	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto alla liquidazione della quota sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	In ogni caso il socio uscente risponde verso la società per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della	
	quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.13	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad euro 250,00, nè superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	gestione di cui all'art.13;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art.14	

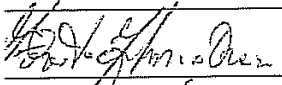
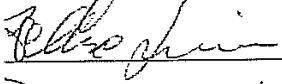
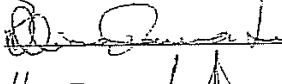
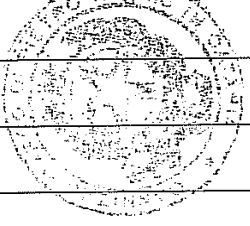
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del	
	capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza	
	della società.	
	RISTORNI	
	Art.15	
	In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla	
	ripartizione dei ristorni solo per quella parte di ricavi	
	realizzati nei confronti dei soci. Il criterio di imputazione	
	delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a	
	titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata	
	delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti	
	effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni	
	effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o	
	ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale,	
	sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società	
	rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci	
	(positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle	

	transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di	
	ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo. Gli	
	amministratori potranno predisporre una disciplina più	
	analitica dei ristorni, che non contrasti con quanto disposto	
	nel presente articolo, redigendo un apposito regolamento da	
	far approvare dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma	
	dell'art.2521 c.c..	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.16	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza.	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai	

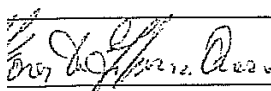
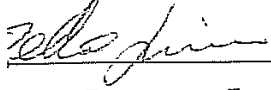
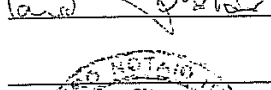
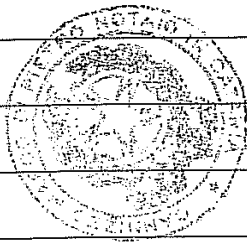
	divisibile tra i soci cooperatori;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle	
	leggi vigenti ai fini dei requisiti della mutualità	
	prevalente e pertanto, nel rispetto dell'articolo 2514	
	lett.a) c.c., è vietato distribuire dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità	
	determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art.2514 del	
	codice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori.	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci in misura superiore a 2 (due) punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	ORGANI SOCIALI	
	a) Assemblea	
	Art.17	
	L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla	
	sua competenza dalla legge, dai presenti patti statutari,	
	nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	

	soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale	
	sottopongono alla sua approvazione.	
	17.1 In ogni caso sono riservate alla competenza	
	dell'assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del	
	presidente del Collegio Sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dei presenti patti statutari;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purchè in	
	Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea.	
	L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso	
	spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera di raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax,	
	posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve	

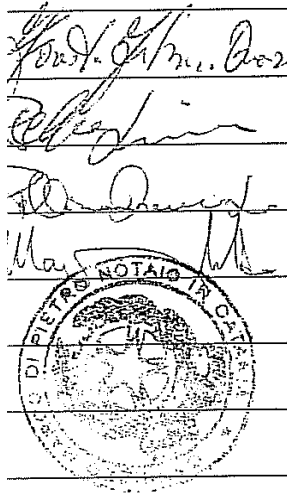
	essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	Le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% di tutti i	
	soci della cooperativa aventi diritto di voto, salvo	
	maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifici	
	argomenti o salvo quanto diversamente previsto nei presenti	
	patti statutari.	
	17.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e	
	Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori	
	o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	

	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	Art.18	
	Svolgimento dell'assemblea.	
	18.1 L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione	
	dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel	
	caso di cui al successivo art.18.1 sub a), dal Presidente del	
	Consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo	
	art.18. sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di	
	cui al successivo art.18. sub c). In caso di assenza o di	
	impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla	
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	18.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi	
	i casi in cui il verbale è redatto da un notaio.	
	18.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	18.4 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota	
	sottoscritta.	

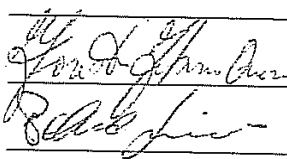
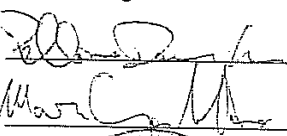
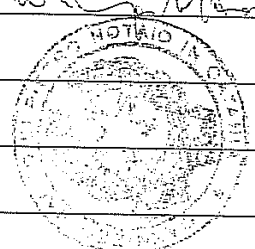
Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.
18.5 I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti finanziari non possono in ogni caso superare un terzo dei voti dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea generale.
La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.
18.6 Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte col voto favorevole di almeno il 26% di tutti i soci aventi diritto al voto.
E' possibile la espressione del voto per corrispondenza o a mezzo telefax, documenti che dovranno essere conservati agli atti della società.
18.7 I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di

	voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai	
	sensi dell'art.2541 c.c.	
	Art.19	
	Organo amministrativo.	
	19.1 La società potrà essere amministrata alternativamente, a	
	seconda di quanto stabilito dall'assemblea dei soci in	
	occasione della nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero	
	di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di	
	cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai	
	soci in occasione della nomina;	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o	
	disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno	
	determinati dai soci in occasione della nomina.	
	19.2 La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci	
	cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.	
	Art.20	
	Nomina e sostituzione degli amministratori.	
	20.1 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito	

	dai soci all'atto della nomina.	
	20.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è	
	consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e	
	senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.	
	20.3 E' ammessa la rieleggibilità alla carica di	
	amministratore.	
	20.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di	
	Amministrazione ai sensi del precedente art. 16.1 sub b), se	
	per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri	
	decade l'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso siano	
	stati invece nominati più Amministratori, con poteri	
	congiunti e/o disgiunti ai sensi del precedente art.19, se	
	per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo	
	Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.	
	Spetterà all'assemblea dei soci procedere alla nomina del	
	nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio	
	decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno	
	compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.	
	20.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	Art.21	
	Presidente	
	21.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art.19,	

	questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non	
	è nominato dai soci in occasione della nomina, ed	
	eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il	
	Presidente nel caso di assenza o di impedimento.	
	Art.22	
	Decisioni degli amministratori.	
	22.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art.19 le	
	decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo	
	art.20.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto	
	verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo	
	la nomina.	
	22.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e	
	su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	
	consenzienti che astenuti o contrari.	
	22.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	

	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli	
	Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	22.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	22.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle	
	decisioni degli Amministratori.	
	22.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4,	

	gli Amministratori possono stabilire di rimettere la	
	decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni	
	a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col	
	metodo collegiale.	
	Art.23	
	Decisioni collegiali degli amministratori.	
	23.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475	
	quinto comma cod.civ. ovvero nel caso di cui al precedente	
	art.19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dai presenti patti statutari, le decisioni del Consiglio di	
	Amministrazione, che sia stato nominato ai sensi del	
	precedente art.22, debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	23.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	allo scopo (ad esempio fax o posta elettronica), almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con	
	telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei	
	quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno;	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea.	
	23.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono	

	valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione.	
	23.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	23.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	

		dei presenti. In caso di parità la proposta si intende
		respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
		23.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
		adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da
		verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (salvo i
		casi in cui il verbale è redatto da un notaio); detto
		verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere
		trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.
		Art.24
		Competenze degli amministratori.
		24.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua
		strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e
		straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o
		i presenti patti statutari riservano espressamente ai soci.
		24.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai
		sensi dell'art.16.1 sub b), questo può delegare tutti o parte
		dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2544
		c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi
		componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche
		disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'Amministratore
		o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli
		atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che
		risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di
		Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate
		nella delega stessa.

24.3 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art.19, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

24.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

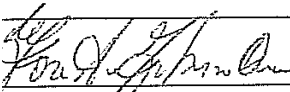
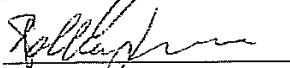
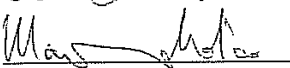
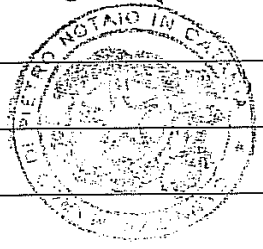
24.5 Ai sensi dell'art.2545 c.c. gli amministratori, e i sindaci ove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.25

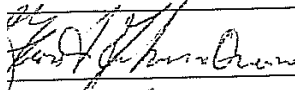
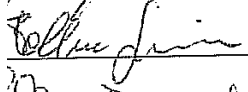
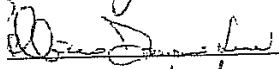
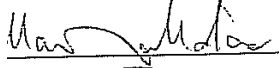
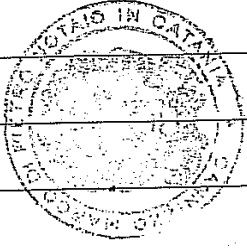
Rappresentanza della società

25.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

25.2 In caso di nomina di più Amministratori, con poteri

		congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art.25.1 sub
		c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o
		disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in
		occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via
		congiunta ovvero in via disgiunta.
	25.3	La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori
		generali, agli institori ed ai procuratori di cui al
		precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati
		dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.
		Art.26
		Compensi degli amministratori.
	26.1	Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese
		sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere
		assegnata una indennità annua complessiva, che verrà
		determinata dai soci, in occasione della nomina o con
		apposita decisione.
	26.2	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di
		Amministrazione, la remunerazione degli amministratori
		investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio
		stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.
		I soci possono anche determinare un importo complessivo per
		la remunerazione di tutti gli amministartori, inclusi quelli
		investiti di particolari cariche.
	26.3	All'Organo Amministrativo potrà altresì essere
		attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine

	rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da	
	costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante	
	apposita polizza assicurativa.	
	Art.27	
	Organo di controllo.	
	27.1 La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria	
	verificandosi le condizioni poste dall'art.2477, 2° e 3°	
	comma, c.c., nonché quando la società emette strumenti	
	finanziari partecipativi.	
	In questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato ed	
	opererà ai sensi del successivo art.25.	
	Art.28	
	Collegio Sindacale	
	28.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi	
	e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio	
	stesso.	
	28.2 I sindaci sono nominati ove così i soci decidano ovvero	
	la nomina sia obbligatoria per legge ed hanno funzioni di	
	controllo contabile e di gestione ai sensi di legge.	
	Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	

	rieleggibili.	
	Spettano al Collegio sindacale il controllo contabile il	
	controllo di legalità (osservanza della legge e dei patti	
	statutari) e la vigilanza sulla corretta amministrazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.29	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni ed il trattamento economico de	
	dipendenti della società.	
	Art.30	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'art.15.6, nominerà uno o	
	più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	ARBITRI	
	Art.31	

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Catania.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

Art.32

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui i presenti patti statutari fanno parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società cooperativa rette coi principi della mutualità prevalente.

Luca Fabrizio
Fabrizio
Roberto
Manfredi

